

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2019
392/2019/R/GAS

MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1080^a bis riunione del 26 settembre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT (di seguito: Regolamento 1348/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, 119/05, come da ultimo modificata dalla deliberazione 353/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e il relativo allegato contenente il “Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 846/2017/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 87/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 246/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 247/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 247/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 481/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 481/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2018/R/gas) e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato del Monitoraggio del Mercato all’Ingrosso del Gas naturale” (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 151/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2019, 223/2019/R/gas;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: Direttore DMEA) 6 dicembre 2017, 12/DMEA/17;
- la determina del Direttore DMEA 20 settembre 2018, 4/DMEA/18;
- la determina del Direttore DMEA 21 settembre 2018, 5/DMEA/18.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 308/2017/R/gas, l’Autorità ha adottato disposizioni per il rafforzamento della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale, prevedendo, tra le altre cose, la centralizzazione in capo all’impresa maggiore di trasporto (di seguito: Snam Rete Gas) della raccolta dei dati fondamentali relativi al gas naturale, nonché l’organizzazione dei medesimi dati nell’ambito di un apposito *Database* (di seguito: *Database dei dati fondamentali*) accessibile all’Autorità e al GME;
- la medesima deliberazione ha previsto che le modalità di accesso al predetto *Database* da parte del GME siano disciplinate da apposita Convenzione approvata dall’Autorità su proposta di Snam Rete Gas e del GME;
- ai sensi delle suddette disposizioni, con deliberazione 247/2018/R/gas, l’Autorità ha approvato lo schema di Convenzione, di cui sopra, successivamente sottoscritto da Snam Rete Gas e dal GME in data 28 maggio 2018 (di seguito: Convenzione 28 maggio 2018);
- con deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha riformato le disposizioni relative alle modalità di allocazione della capacità di rigassificazione mediante l’introduzione di meccanismi di mercato basati su procedure ad asta;
- l’articolo 5, comma 5.11, del TIRG prevede che, per la gestione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione, le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal GME e, nella fattispecie, alla piattaforma informatica per la gestione delle procedure di assegnazione (di seguito: PAR);

- con la deliberazione 308/2018/R/gas, l’Autorità ha integrato l’articolo 5, comma 5.11, del TIRG, prevedendo che le imprese di rigassificazione che si avvalgono della PAR, possono altresì avvalersi del medesimo GME per l’assolvimento dell’obbligo di trasmissione a Snam Rete Gas dei dati e delle informazioni relative alle procedure di conferimento nella disponibilità del GME stesso, ai fini della loro raccolta nel *Database dei dati fondamentali*;
- nel dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, Snam Rete Gas e il GME hanno sottoscritto, in data 28 settembre 2018, una nuova Convenzione (di seguito: Convenzione 28 settembre 2018) il cui schema è stato preventivamente approvato dall’Autorità con deliberazione 481/2018/R/gas, ad integrale sostituzione della Convenzione 28 maggio 2018;
- con la deliberazione 631/2018/R/gas, l’Autorità ha approvato il TIMMIG ed ha contestualmente abrogato le corrispondenti disposizioni contenute nella deliberazione 308/2017/R/gas;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha previsto che Snam Rete Gas disponga, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio alla stessa assegnate, dei dati relativi alle singole transazioni concluse nei mercati a negoziazione continua gestiti dal GME, in forma anonima, nonché dei dati delle transazioni proposte e concluse dalla stessa impresa;
- a tal fine, l’Autorità ha dato mandato a Snam Rete Gas e al GME di aggiornare la Convenzione 28 settembre 2018;
- con le comunicazioni 9 aprile 2019 (rispettivamente Prot. Autorità 21183 del 9 agosto e Prot. Autorità 21198 del 12 agosto 2019), Snam Rete Gas e il GME hanno trasmesso all’Autorità lo schema di Convenzione aggiornato di cui sopra.

RITENUTO CHE:

- lo schema di Convenzione, come definito dalle parti e trasmesso da Snam Rete Gas e dal GME all’Autorità con le comunicazioni 9 agosto, sia coerente con le disposizioni della deliberazione 631/2018/R/gas e del TIMMIG;
- sia necessario ed urgente approvare il predetto schema di Convenzione al fine di garantire l’implementazione delle disposizioni in materia di monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso secondo le modalità previste dal TIMMIG

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del TIMMIG, lo schema di Convenzione tra Snam Rete Gas e il GME trasmesso con le comunicazioni 9 agosto 2019;

2. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas e al GME;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini